



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato A alla Delib.G.R. n. 49/12 del 30.9.2020

Linee di indirizzo per la remunerazione delle condizioni di lavoro del personale dipendente direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza Covid-19.

Premessa

Le presenti linee di indirizzo sono rivolte alle aziende del SSR al fine di predisporre un "Piano per la remunerazione delle prestazioni del personale dipendente direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza Covid-19" in applicazione dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

Il piano dovrà essere redatto secondo le indicazioni di seguito illustrate e, prima della sua implementazione, dovrà essere autorizzato dalla Direzione generale della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

Ambito di applicazione

Le misure di cui alle presenti linee di indirizzo possono essere attribuite esclusivamente al personale dipendente del Comparto e della Dirigenza, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza Covid-19.

Le misure di cui alle presenti linee di indirizzo possono riferirsi esclusivamente a prestazioni svolte, all'interno del periodo di stato di emergenza regionale di cui alle Delib.G.R. n. 13/25 del 17.3.2020 e n. 45/3 del 8.9.2020 e s.m.i., nell'arco temporale dal 9 marzo al 31 dicembre 2020.

Redazione del piano

Le aziende dovranno redigere il "Piano per la remunerazione delle prestazioni del personale dipendente direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza Covid-19" specificando il numero dei dipendenti interessati suddivisi per profilo professionale, le unità operative interessate e le risorse da utilizzarsi per le singole misure.

COMPARTO

Fondi contrattuali

Le risorse finanziarie stanziare per le finalità di cui alle presenti linee di indirizzo possono essere poste ad incremento esclusivamente del Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL Comparto Sanità del 21.5.2018. Tali incrementi, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, sono riconosciuti in deroga ai vincoli di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e ai tetti di spesa previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il personale.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Indennità

Le aziende potranno destinare le risorse assegnate alla remunerazione delle condizioni di lavoro (art. 80 CCNL del 21.5.2018) alle seguenti finalità:

- compensi per il lavoro straordinario (art. 31 CCNL);
- indennità di pronta disponibilità (art. 28 CCNL);
- indennità di turno (art. 86, commi 3, 4, 5, 7, 12 e 13 CCNL);
- indennità di malattie infettive, indennità di terapia intensiva e indennità di terapia sub-intensiva (art. 86, commi 6, 8, 9 e 10 CCNL).

L'indennità giornaliera di € 5,16 di malattie infettive prevista dal CCNL Comparto Sanità all'art. 86, comma 6, lettera c), può essere estesa a tutti i profili del ruolo sanitario e agli Operatori Socio Sanitari operanti nelle unità operative di Malattie infettive individuate nel Piano strategico di cui alla Delib.G.R. n. 17/10 del 1.4.2020 e s.m.i.

L'indennità giornaliera di € 4,13 di terapia intensiva prevista dal CCNL Comparto Sanità all'art. 86, comma 6, lettera a), può essere estesa a tutti i profili del ruolo sanitario e agli Operatori Socio Sanitari operanti nelle unità operative di Terapia intensiva individuate nel Piano strategico di cui alla Delib.G.R. n. 17/10 del 1.4.2020 e s.m.i.

L'indennità giornaliera di € 4,13 di terapia sub-intensiva prevista dal CCNL Comparto Sanità all'art. 86, comma 6, lettera a), può essere estesa a tutti i profili del ruolo sanitario e agli Operatori Socio Sanitari operanti nelle restanti unità operative individuate nel Piano strategico di cui alla Delib.G.R. n. 17/10 del 1.4.2020 e s.m.i., nei reparti di pronto soccorso di tutte le aziende sanitarie regionali e nelle centrali operative 118.

L'indennità giornaliera di € 1,03 prevista dal CCNL Comparto Sanità all'art. 86, comma 8, può essere estesa agli Ausiliari specializzati e agli Operatori tecnici addetti all'assistenza operanti nelle unità operative individuate nel Piano strategico di cui alla Delib.G.R. n. 17/10 del 1.4.2020 e s.m.i., nei reparti di pronto soccorso di tutte le aziende sanitarie regionali e nelle centrali operative 118.

Con riferimento al personale che beneficia in via ordinaria delle indennità di cui sopra, le Aziende, per le prestazioni svolte nell'arco temporale dal 9 marzo al 31 dicembre 2020, all'interno del periodo di stato di emergenza regionale di cui alle Delib.G.R. n. 13/25 del 17.3.2020 e n. 45/3 del 8.9.2020 e s.m.i., potranno imputare il relativo costo al finanziamento di cui alle presenti linee di indirizzo in luogo dell'ordinario finanziamento indistinto del Fondo Sanitario Regionale.

DIRIGENZA

Fondi contrattuali

Le risorse finanziarie stanziare per le finalità di cui alle presenti linee di indirizzo possono essere poste ad incremento esclusivamente del Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro di cui all'art. 96 del CCNL Dirigenza Medica e Sanitaria del 19.12.2019 e del Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

lavoro di cui all'art. 26 del CCNL Dirigenza PTA del 17.10.2008. Tali incrementi, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, sono riconosciuti in deroga ai vincoli di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e ai tetti di spesa previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il personale.

Indennità Dirigenza Medica e Sanitaria

Le aziende potranno destinare le risorse assegnate alla remunerazione delle condizioni di lavoro (art. 96 CCNL del 19.12.2019) alle seguenti finalità:

- compensi per il lavoro straordinario (art. 30 CCNL);
- indennità di pronta disponibilità (art. 27 CCNL);
- indennità per il turno di guardia (art. 26 CCNL);
- indennità per servizio notturno e festivo (art. 98 CCNL);
- indennità di rischio radiologico (art. 99 CCNL).

Indennità Dirigenza PTA

Le aziende potranno destinare le risorse assegnate alla remunerazione delle condizioni di lavoro (art. 26 CCNL del 17.10.2008) alle seguenti finalità:

- compensi per il lavoro straordinario;
- indennità per servizio notturno e festivo.

Con riferimento al personale che beneficia in via ordinaria delle indennità di cui sopra, le Aziende, per le prestazioni svolte nell'arco temporale dal 9 marzo al 31 dicembre 2020, all'interno del periodo di stato di emergenza regionale di cui alle Delib.G.R. n. 13/25 del 17.3.2020 e n. 45/3 del 8.9.2020 e s.m.i., potranno imputare il relativo costo al finanziamento di cui alle presenti linee di indirizzo in luogo dell'ordinario finanziamento indistinto del Fondo Sanitario Regionale.